Spett.le
Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo

Alla c.a. del Direttore Generale *Dott.ssa Maria Grazia Furnari*
Alla c.a. del Responsabile Unico del Progetto *Dott.ssa Chiara Giannobile*

Trasmessa a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@cert.policlinico.pa.it; provveditorato@cert.policlinico.pa.it

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario programmato intra e inter ospedaliero degli utenti ricoverati presso l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo – CIG B2D588AD06 – Segnalazione di circostanze sopravvenute relative a BOURELLY HEALTH SERVICE S.r.l. – Richiesta di verifica della permanenza dei requisiti prima della stipulazione del contratto.

La Heart Life Croce Amica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, già partecipante alla procedura indicata in oggetto e originariamente individuata quale aggiudicataria con deliberazione n. 953 del 3 ottobre 2025, rappresenta quanto segue.

1. Premessa

Come noto, avverso l'originaria aggiudicazione disposta in favore della scrivente ha proposto ricorso BOURELLY HEALTH SERVICE S.r.l., seconda graduata.

Con sentenza n. 2252 del 29 luglio 2026 il TAR Sicilia – Palermo ha parzialmente accolto il ricorso, disponendo l'annullamento dell'aggiudicazione nei limiti della necessità che la Stazione Appaltante procedesse ad «adeguate valutazioni in punto di eventuale avvio del sub-procedimento di verifica dell'anomalia».

A seguito della conseguente retrocessione della procedura, Heart Life – decorso da tempo il termine di vincolatività della propria offerta previsto dall'art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 e dalla lex specialis, senza che Codesta Amministrazione ne avesse mai richiesto la proroga – ha formalmente esercitato il proprio diritto di sciogliersi dal relativo vincolo, dichiarando di non avere più interesse al conseguimento dell'aggiudicazione.

La scrivente ha successivamente appreso che, all'esito della prosecuzione del procedimento, Codesta Amministrazione ha individuato quale aggiudicataria BOURELLY HEALTH SERVICE S.r.l.

Ferma e impregiudicata la posizione già formalmente assunta da Heart Life in ordine alla propria offerta, la scrivente ritiene nondimeno doveroso sottoporre all'attenzione di Codesta Amministrazione alcune circostanze sopravvenute concernenti l'operatore economico individuato quale aggiudicatario, affinché ne sia verificata l'eventuale rilevanza nell'ambito degli accertamenti di competenza della Stazione Appaltante antecedenti alla stipulazione del contratto.

La presente segnalazione non è finalizzata al conseguimento dell'aggiudicazione in favore di Heart Life né implica revoca o modifica della dichiarazione con la quale la Società si è sciolta dalla propria offerta.

Permane, tuttavia, in capo alla scrivente un interesse concreto e differenziato alla legittima definizione della procedura e alle eventuali successive determinazioni della Stazione Appaltante, avuto riguardo alla peculiare circostanza che alla gara hanno partecipato soltanto tre operatori economici tra i quali Heart Life Croce Amica S.r.l. e R.T.I. BOURELLY HEALTH SERVICE S.r.l., il terzo operatore è stato escluso – e che la scrivente opera stabilmente nel medesimo settore di mercato.

Ne consegue che l'eventuale accertamento, all'esito delle verifiche di competenza della Stazione Appaltante, dell'insussistenza o del venir meno in capo all'attuale aggiudicataria delle condizioni necessarie per procedere alla stipulazione del contratto determinerebbe, in assenza di ulteriori concorrenti utilmente collocati in graduatoria, la concreta prospettiva di una riedizione della procedura di affidamento, alla quale Heart Life avrebbe interesse a partecipare.

Sotto tale profilo, la posizione della scrivente non è pertanto assimilabile a quella del mero operatore economico estraneo alla procedura, ma si ricollega sia alla precedente partecipazione alla medesima gara – della quale Heart Life era stata originariamente dichiarata aggiudicataria – sia all'interesse concorrenziale alla eventuale riedizione della procedura, quale utilità strumentale rispetto alla possibilità di concorrere nuovamente per l'affidamento del servizio.

È anche in relazione a tale posizione differenziata che Heart Life formula la presente segnalazione e la correlata istanza di accesso, ferma restando l'autonomia delle

determinazioni riservate alla Stazione Appaltante in ordine alla conclusione della procedura in corso e all'eventuale nuovo affidamento del servizio.

2. Le circostanze risultanti dalla documentazione acquisita

Dalla visura camerale aggiornata di BOURELLY HEALTH SERVICE S.r.l. risulta, per quanto consta alla scrivente:

– l'accesso della società alla procedura di composizione negoziata della crisi, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del d.lgs. n. 14/2019, con accettazione della nomina dell'esperto nella persona del Dott. Vincenzo Esposito;

– la pubblicazione, in data 30 aprile 2026, della dichiarazione relativa all'applicazione della sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento prevista dall'art. 20 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

– la richiesta di misure protettive nell'ambito del procedimento R.G. n. 10170/2026 innanzi al Tribunale di Napoli, Settima Sezione;

– il provvedimento dell'11 giugno 2026 con il quale risulterebbero confermate per 120 giorni le misure protettive richieste ai sensi dell'art. 19 del medesimo Codice.

La scrivente è pienamente consapevole che l'accesso alla composizione negoziata, per la natura non liquidatoria e risanatoria dell'istituto, non costituisce di per sé causa automatica di esclusione dalle procedure di affidamento.

Ciò non esclude, tuttavia, che le concrete condizioni economiche e finanziarie che hanno determinato l'accesso allo strumento di composizione della crisi possano assumere rilievo ai fini delle verifiche demandate alla Stazione Appaltante, soprattutto quando – come nel caso di specie – siano intervenute nel corso della procedura e anteriormente alla nuova aggiudicazione.

3. I dati economico-finanziari disponibili

Il bilancio di BOURELLY HEALTH SERVICE S.r.l. chiuso al 31 dicembre 2024 evidenzia, secondo la documentazione disponibile, ricavi delle vendite e delle prestazioni per euro 8.656.065, a fronte di euro 10.569.171 dell'esercizio precedente, con una contrazione di euro 1.913.106.

Dal medesimo documento risultano inoltre:

– debiti verso banche per euro 3.803.462;

– debiti verso fornitori per euro 1.257.621;

– debiti tributari per euro 2.197.102;

– debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale per euro 610.830;

– debiti complessivi per euro 9.669.655;

– una perdita di esercizio pari ad euro 310.716.

Tali dati, considerati isolatamente, non consentono evidentemente di affermare l'insussistenza dei requisiti di partecipazione né l'incapacità dell'impresa di eseguire la commessa.

La loro considerazione congiunta con il successivo accesso alla composizione negoziata, con la richiesta e la concessione delle misure protettive e con la sopravvenienza di tali circostanze rispetto alla partecipazione alla gara rende tuttavia, ad avviso della scrivente, necessario un approfondimento istruttorio aggiornato prima della definitiva formalizzazione del rapporto contrattuale.

4. La specifica disciplina della gara

La questione assume particolare rilievo alla luce della stessa lex specialis.

Il paragrafo 7.2 del disciplinare ha infatti richiesto, quale requisito di capacità economica e finanziaria, un fatturato annuale globale minimo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili almeno pari all'importo annuale del servizio posto a base di gara, precisando espressamente che tale requisito trova giustificazione nella necessità di «garantire la solidità finanziaria del soggetto partecipante», avuto riguardo alla durata del contratto e alla necessità di assicurare la continuità del servizio sino alla sua naturale scadenza.

Non si intende con ciò sostenere che le sopravvenute condizioni economico-finanziarie dell'impresa possano retroattivamente elidere il possesso del fatturato storico richiesto dal disciplinare.

Esse costituiscono, tuttavia, circostanze sopravvenute che meritano di essere conosciute e specificamente valutate dalla Stazione Appaltante nell'ambito delle verifiche di propria competenza, anche al fine di accertare la permanenza di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dall'ordinamento sino alla stipulazione del contratto.

Sul punto, il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 20 giugno 2025, n. 5405, ha chiarito che l'accesso alla composizione negoziata non costituisce automaticamente causa di esclusione, ma ha altresì riconosciuto la rilevanza di una valutazione aggiornata e specifica delle sopravvenienze concernenti situazioni di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario, in relazione ai requisiti concretamente richiesti dalla disciplina della singola gara.

Il principio assume rilievo nel caso in esame, fermo restando che la valutazione deve essere condotta in concreto dalla Stazione Appaltante sulla base della specifica lex specialis e della situazione attuale dell'operatore, senza alcun automatismo espulsivo.

5. Le verifiche rimesse alla Stazione Appaltante

L'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 subordina l'aggiudicazione alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente.

Parimenti, la disciplina del Codice impone che eventuali circostanze sopravvenute rilevanti ai fini delle cause di esclusione siano valutate dalla Stazione Appaltante secondo le modalità e con le garanzie del contraddittorio previste dagli artt. 94, 95, 96 e 98 del d.lgs. n. 36/2023.

In tale contesto, l'art. 96, comma 14, pone altresì a carico dell'operatore economico l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante i fatti e i provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95, ove non già risultanti dal fascicolo virtuale.

Non compete alla scrivente anticipare la valutazione riservata alla Stazione Appaltante né affermare che le circostanze sopra rappresentate integrino una causa di esclusione.

Appare tuttavia necessario accertare se le stesse siano state tempestivamente portate a conoscenza dell'Amministrazione e se siano state considerate nell'ambito dell'istruttoria che ha preceduto la nuova aggiudicazione.

6. Mancanza del requisito di capacità tecnica e professionale

L'art. 7.3 del Disciplinare stabilisce espressamente che: "*Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio forniture analoghe effettuate in ospedali pubblici e/o privati e case di cura e/o cliniche in misura non inferiore alla metà (pari almeno al 50%) dell'importo triennale posto a base di gara per il/i lotto/lotti cui il concorrente partecipa*". La Stazione Appaltante, con il chiarimento n. 2 - Prot. n. 51994 del 19/09/2024, ha inoltre fornito una puntuale definizione del concetto di "servizio analogo", precisando che lo stesso deve intendersi come "servizio afferente al trasporto sanitario programmato intra e inter ospedaliero su ambulanza". Nella "Dichiarazione possesso requisiti" la BHS ha indicato, quale fornitura utile alla dimostrazione del possesso del chiesto requisito il fatturato maturato per conto della ASL di Caserta. Tuttavia, dalla lettura della Delibera dell'Asl di Caserta n. 1635 del 27.10.2021, emerge che il fatturato afferisce al servizio di emergenza urgenza e non al servizio di trasporto sanitario programmato intra e interospedaliero su ambulanza espressamente individuato dalla Stazione Appaltante quale servizio analogo.

Tutto ciò premesso, HEART LIFE CROCE AMICA S.r.l.

SEGNALA

formalmente a Codesta Stazione Appaltante le circostanze sopra rappresentate e documentate

E CHIEDE

che, anteriormente alla stipulazione del contratto con BOURELLY HEALTH SERVICE S.r.l., ove non già effettuato, sia verificato:

a) lo stato attuale della procedura di composizione negoziata e delle misure protettive concesse dal Tribunale di Napoli, nonché ogni eventuale successiva modifica, proroga, revoca o cessazione delle stesse;

b) il possesso e la permanenza, nei termini richiesti dalla lex specialis e dalla normativa vigente, dei requisiti prescritti per l'affidamento della commessa;

c) la regolarità fiscale e contributiva dell'operatore economico per tutto il periodo rilevante della procedura, mediante acquisizione delle certificazioni previste dall'ordinamento;

d) la corrispondenza e completezza delle dichiarazioni rese dall'operatore nel corso della procedura rispetto alle circostanze successivamente risultanti dal Registro delle imprese, dal FVOE e dalle altre banche dati accessibili alla Stazione Appaltante;

e) se l'accesso alla composizione negoziata, le misure protettive richieste e concesse e gli ulteriori elementi sopra rappresentati siano stati tempestivamente comunicati dall'operatore economico e siano stati specificamente considerati nell'istruttoria che ha condotto alla nuova aggiudicazione;

f) ogni ulteriore circostanza che, alla luce della specifica disciplina di gara e della normativa vigente, debba essere verificata prima della stipulazione del contratto.

Si chiede, altresì, che delle circostanze oggetto della presente segnalazione sia dato espressamente conto nell'istruttoria e nelle determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante, restando integralmente rimessa alla stessa ogni valutazione circa le conseguenze eventualmente derivanti dagli accertamenti effettuati, nel rispetto del contraddittorio con l'operatore interessato.

La scrivente formula, altresì,

ISTANZA DI ACCESSO

nei limiti consentiti dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 e dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, alla documentazione relativa alle verifiche effettuate sulle circostanze specificamente indicate nella presente segnalazione, alle eventuali comunicazioni rese

dall'operatore economico in ordine alle medesime e alle conseguenti determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante, al fine di conoscere compiutamente lo sviluppo della procedura nella quale Heart Life è stata direttamente coinvolta e di valutare le proprie posizioni giuridiche ad essa connesse.

La presente viene pertanto formulata quale segnalazione circostanziata e documentata, senza acquiescenza rispetto agli atti della procedura e con espressa riserva di ogni tutela eventualmente spettante alla scrivente in relazione alle proprie posizioni giuridiche, da valutarsi all'esito della conoscenza degli atti e delle determinazioni assunte da Codesta Amministrazione.

Distinti saluti.

Roma, 15 settembre 2026

HEART LIFE CROCE AMICA S.r.l.

Il legale rappresentante pro tempore

Allegati:

- visura camerale aggiornata di BOURELLY HEALTH SERVICE S.r.l.;
- bilancio di esercizio 2024 di BOURELLY HEALTH SERVICE S.r.l.;
- Delibera 1635 del 27.10.2021

Aureliano
Savasta
15.09.2026
16:16:14
GMT+01:00